

---

## L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE CON TRE FIGLI MINORI



L'assegno ( art. 65 L. 448/98), è previsto per i **nuclei familiari con almeno tre figli minori** e che dispongono di patrimoni e redditi limitati (non superiori al valore **ISE** previsto per l'assegno).

La domanda dev'essere presentata al Comune di residenza **entro il termine perentorio del 31 gennaio dell'anno successivo** a quello per il quale viene richiesto l'assegno.

L'assegno viene erogato per il numero di mesi in cui sono stati effettivamente presenti i tre minori e fino ad un periodo massimo di dodici mesi e tredici mensilità.

L'Inps paga gli assegni (con le modalità indicate dal richiedente) con cadenza semestrale posticipata: pertanto saranno erogati due assegni, ciascuno con l'importo totale dovuto nel semestre precedente.

E' possibile cumulare l'assegno con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali e dall'Inps, come l'assegno di maternità.

Per richiedere l'assegno occorre presentare l'apposita domanda allegando la dichiarazione sostitutiva unica ISEE

*[Scarica il modulo di domanda](#)*

**[Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito dell'Inps](#)**